



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440
E-mail infoposta@comune.montegallo.ap.it Sito web www.comune.montegallo.ap.it

ORDINANZA

Registro Generale n. 97 del 23/03/2018

Registro particolare n. 97 del 23/03/2018

Prot.n. 2681 del 29/03/2018

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PARZIALE EDIFICIO IN FRAZIONE CASTRO IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO N.19 P.LLA N.653

IL SINDACO

PREMESSO che alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica;

CONSIDERATO che:

- che l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 18-01-2017 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 5.5 aggravando le situazioni già precarie degli immobili in precedenza danneggiati;

VISTI:

- l'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- la nota della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016, prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 15-09-2016 concernente l'attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (G.T.S.) presso i Centri di coordinamento regionali;
- la nota n. 3 del 18-09-2016, emessa dal soggetto attuatore VV.F., nella quale vengono indicati i tipi d'interventi e le procedure da adottare;
- la nota DICOMAC prot. n. UC/TERAG16/0048130 del 19-09-2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento del GTS nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";
- la circolare del C.C.R. – Regione Marche 664930 datata 23-09-2016 con la quale vengono attivati i Gruppi Tecnici di Sostegno ed indicati i criteri in cui è necessario avviati;
- la nota del soggetto attuatore prot. E n.49617 del 24/09/2016 ad oggetto "Sisma centro Italia 2016. Procedure per il funzionamento dei GTS nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";
- che tale fenomeno ha provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;
- il co. 2 art. 3 dell'O.D.P.C. 389 del 28-08-2016 che testualmente recita "per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché per

l'esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: a) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione". Atteso inoltre che l'intervento di che trattasi rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 della succitata Ordinanza in quanto, in particolare, finalizzato a garantire interventi di ripristino della viabilità e al fine quindi di consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada;

- l' OCDPC n.388 del 26/08/2016;
- l' OCDPC n.391 del 01/09/2016;
- l' OCDPC n.393 del 13/09/2016;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato per giorni 180 dalla data del presente predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 e successivi degli eccezionali eventi sismici che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016: estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016: estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 20-01-2017 che ha ulteriormente esteso lo stato di emergenza dichiarato con precedente delibera del 25-08-2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio dalla seconda decade del mese;
- la delibera del Consiglio dei Ministri datata 10-02-2017 che ha prorogato di 180 gg lo stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 24-08-2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno i territori medesimi;

RILEVATO che in conseguenza ai gravi eventi sismici si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento di infrastrutture pubbliche e di fabbricati privati situati nel territorio interessato, che comportano un consistente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private con pericolo di compromissione della pubblica incolumità anche verso altri fabbricati agibili;

DATO ATTO che il fabbricato sito in Montegalfo (AP), Frazione Castro, foglio 19 particella 653 è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto rendendo precarie le condizioni statiche del suddetto immobile;

VISTO l'ultimo precedente edilizio acquisito in comune (Pratica Edilizia n.46/95, relativa a condono di opere edilizie);

VISTO l'esito della scheda AEDES con Perizia Giurata redatta dal Geom. Tirabassi Teodori Adriano in data 30/08/2017 trasmessa dall'ufficio speciale per la ricostruzione (prot.9463 del 19/10/2017), depositata agli atti comunali (rif. Pratica n.2243);

CON Ordinanza Sindacale n°958 del 24/10/2017 si ravvisa la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo totale dell'edificio in parola, sito in Frazione Castro identificato in catasto al Foglio 19 Mappale 653 che ha avuto esito conclusivo, di tipo: E – F "edificio inagibile – edificio inagibile per rischio esterno" con le seguenti annotazioni: *"I crolli della struttura muraria rendono l'edificio completamente inagibile. Si evidenzia inoltre la presenza del rischio esterno dovuto all'incombenza del limitrofo e lesionato edificio di cui alla particella 654"*;

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito dello stesso, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti e degli operai atti ad effettuare l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio adiacente (Fg.19 Part.654 con scheda di valutazione G.T.S. numero C.C.R. 0175 scheda 013 del 23/02/2017), mediante l'abbattimento d'ufficio e senza spese a

carico dei proprietari del seguente immobile, per i quali, alla luce delle verifiche attuate, resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino;

ACQUISITO il nullaosta alla messa in sicurezza/demolizione parziale sull'edificio in oggetto;

VISTA l'ODPC 389 del 28 -08-2016 art. 3 co. 2 che testualmente recita *"Per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché per l'esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 388 del 26-08-2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. 42 del 22-01-2004 artt. 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione."*

ATTESO che:

- l'intervento di che trattasi rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 della succitata Ordinanza in quanto, in particolare, finalizzato a garantire interventi di ripristino della viabilità;
- esiste un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica dovuto all'aggravarsi della minaccia di crollo dell'edificio;

VISTO che:

- con decreto soggetto attuatore sisma 2016, Regione Marche 25 del 23-01-2017, è stato approvato il Piano Operativo Regionale Gestione Macerie;
- con decreto soggetto attuatore sisma 2016, della Regione Marche 94 del 09-02-2017, è stato individuato il soggetto gestore del servizio di rimozione, trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero o smaltimento delle macerie e altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti a causa del sisma 2016, ed approvato lo schema di contratto e disciplinare tecnico con affidamento alla società Picenambiente spa;

VISTO che:

- il D.L. 9 febbraio 2017 n. 8 dispone, all'art. 7 comma 2, prevede che l'attività di raccolta e di trasporto dei materiali provenienti da crolli e demolizioni insistenti su suolo privato viene effettuata solo a seguito di manifestato consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata;
- la negazione alla rimozione delle macerie da parte dei privati deve avvenire entro 15 giorni dalla notificazione della comunicazione della rimozione;

VISTO doversi procedere, nel caso di specie, alla notificazione ed alla comunicazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017, si procederà analogamente per la rimozione, trattamento e trasporto di macerie provenienti da crolli e demolizioni di cui all'art.28 L. 229/2016 e art. 7 D. L. 8/2017;

CONSIDERATO pertanto che potrà essere dato avvio alle operazioni di rimozione delle macerie trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo della presente Ordinanza;

CONSIDERATO che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO conto delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt.7 e 8 della L.241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n.388 del 26/08/2016;

TENUTO conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n.UC/TERAG16/0053796 del 13/10/2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente"*

pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”;

DATO ATTO che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTI:

- il D.L. n.285/1992;
- gli artt.50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente statuto comunale;

VISTO l'art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017: *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.”;*

ORDINA

- 1) la demolizione parziale d'ufficio del fabbricato sopra descritto, mediante ditta esterna, secondo le indicazioni sopra riportate e le finalità della presente ordinanza, senza spesa alcuna a carico degli interessati, al fine di tutelare la pubblica incolumità, dell'immobile sito in Montegallo (AP), frazione Castro foglio 19 particella 653 di proprietà:
 - LAPPALMIRA nata a MONTEGALLO (AP) il 29/06/1943 – LPPPMR43H69F516G – residente a Ladispoli (RM) in Via Ancona n. 176;
- 2) all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere all'esecuzione della presente ordinanza secondo la seguente procedura:
 - a) Verifica dell'ultimo precedente edilizio depositato, così da risultare conforme allo stato dei luoghi dell'immobile;
 - b) Accurata documentazione fotografica dell'immobile oggetto di intervento;
- 3) Al soggetto gestore del servizio di raccolta Picenambiente s.p.a. l'avvio delle operazioni di rimozione delle macerie trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo della presente Ordinanza;
- 4) Al Comando di Polizia Municipale notificazione della presente Ordinanza.

INDIVIDUA

Ai sensi della L. 90 del 07-08-1991 quale responsabile del procedimento il Geom. Angelo Ventura dell'ufficio tecnico comunale, contattabile al n. 0736-806122 int. 209, e che gli atti relativi al presente provvedimento sono disponibili per la visione o l'estrazione di copia presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune;
- copia della presente ordinanza sia trasmessa:
 - ai soggetti sopra identificati;
 - al C.C.R. Marche – Soggetto Attuatore;
 - alla Prefettura uffici di Ascoli Piceno;
 - al Servizio ITE della Regione Marche - PF. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Ascoli Piceno
 - alla stazione dei Carabinieri di Montegallo (AP)
 - alla Procura delle Repubblica di Ascoli Piceno
 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica;
- straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 (centoventi) dalla data di notifica.

Dalla Casa Comunale, li 29/03/2018

IL SINDACO
Sergio Fabiani

